



TRIBUNALE DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice

visto il ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e segg. CCII, depositato congiuntamente da MASSIGNAN VINCENZO (MSSVCN65C27D030J), nato a Cornuda (TV) il 27.3.1965 e da GIROTTO LUCIA (GRTLUCU74T70Z133E), nata a Grenchen (CH) il 30.12.1974, entrambi residenti in Zovencedo (VI), via Ca' Martina n. 18/A, con l'ausilio dell'OCC rag. Antonella Sbalchiero;

ritenuta la competenza di questo Tribunale;

preso atto che la domanda è stata presentata, ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCII, tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale;

rilevato che il ricorso è corredato dall'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

rilevato altresì che al ricorso è allegata una relazione dell'OCC che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

considerato che i debitori, sulla base della documentazione in atti, risultano essere consumatori che si trovano in condizione di sovraindebitamento ex art. 65 CCII, e che non appaiono sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;

ritenuta pertanto l'ammissibilità della proposta;

vista l'istanza dei debitori di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio;

visto l'art. 70 commi 1 e 4 CCII;

P. Q. M.

dichiara ammissibile la procedura;

dispone il divieto di intraprendere e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori fino alla conclusione del procedimento;

dispone la pubblicazione della proposta, del piano e del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia;

dispone altresì che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

Vicenza, 11/05/2026

Il Giudice
dott.ssa Silvia Saltarelli